COMUNE DI MARTIGNANA DI PO Provincia di Cremona

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELLE SAGRE E FIERE

INDICE

ART. 1: OGGETTO E PROCEDURA DI APPROVAZIONE

ART. 2: DEFINIZIONI

ART. 3: PRESCRIZIONI E MODALITA' PER LO SVOLGIMENTO DELLE SAGRE

ART. 4: DURATA MASSIMA DI SVOLGIMENTO DI UNA SAGRA E INTERVALLO TRA CIASCUNA

ART. 5: CALENDARIO REGIONALE DELLE FIERE E DELLE SAGRE

ART. 6: MODIFICHE DEL CALENDARIO REGIONALE DELLE FIERE E DELLE SAGRE

ART. 7: PROCEDURE PER LO SVOLGIMENTO DELLE SAGRE

ART. 8: ATTIVITÀ SOGGETTE ALLA NORMATIVA DI POLIZIA AMMINISTRATIVA E PUBBLICA SICUREZZA

ART. 9: COINVOLGIMENTO DEGLI OPERATORI IN SEDE FISSA E DEGLI AMBULANTI

ART. 10: PATROCINIO COMUNALE

ART. 11: RESPONSABILITA'

ART. 12: SANZIONI

ART. 13: ENTRATA IN VIGORE

ART. 14: VIGILANZA

ART. 15: DISPOSIZIONI FINALI

OGGETTO E PROCEDURA DI APPROVAZIONE

Il presente regolamento comunale, redatto sulla base di quanto indicato dalla legge regionale 2 febbraio 2010 n. 6 e dalla d.g.r. 2 agosto 2016 n. X/5519, disciplina le modalità di organizzazione, di autorizzazione e di svolgimento delle sagre che si svolgono sul territorio comunale e, limitatamente al loro inserimento nel calendario regionale, delle fiere.

Esso viene approvato dal Consiglio Comunale, acquisito il parere della commissione consultiva per il commercio su aree pubbliche, di cui all'art.19 della l.r. 6/2010, integrata con i rappresentanti delle associazioni imprenditoriali maggiormente rappresentative per il settore della somministrazione, o previo parere delle associazioni di categoria e resta in vigore fino alla sua modifica o sostituzione.

ARTICOLO 2

DEFINIZIONI

Si definiscono:

- sagra (art. 16 comma 2 lettera g) l.r. 6/2010):
 ogni manifestazione temporanea comunque denominata, che si svolge su suolo pubblico o su
 area privata aperta al pubblico, finalizzata alla promozione, alla socialità e all'aggregazione
 comunitaria in cui sia presente l'attività di somministrazione di alimenti e bevande in via
 temporanea, accessoria e non esclusiva, indicata nel calendario regionale delle fiere e
 delle sagre di cui alla lettera h);
- fiera (art. 16 comma 2 lettera f) l.r. 6/2010): la manifestazione caratterizzata dalla presenza, nei giorni stabiliti, sulle aree pubbliche o private delle quali il comune abbia la disponibilità sulla base di apposita convenzione o di altro atto idoneo, di operatori autorizzati a esercitare il commercio su aree pubbliche, in occasione di articolari ricorrenze, eventi o festività, indicata nel calendario regionale delle fiere e delle sagre di cui alla lettera h);
- calendario regionale delle fiere e delle sagre (art. 16 comma 2 lettera h) l.r. 6/2010): elenco approvato da ciascun comune e pubblicato sul sito web regionale per consentire il monitoraggio e la conoscenza sul territorio delle fiere e delle sagre.

ARTICOLO 3

PRESCRIZIONI E MODALITA' PER LO SVOLGIMENTO DELLE SAGRE

Dotazioni delle aree di svolgimento dell'attività

Le aree di svolgimento di una sagra, sia pubbliche che private aperte al pubblico, devono disporre delle seguenti dotazioni, in proprio o nelle immediate adiacenze:

- servizi igienici in numero adeguato ai visitatori previsti, di cui almeno uno riservato ai disabili e raggiungibile in autonomia e sicurezza, anche mediante eventuale accordo con strutture pubbliche o private contigue;
- aree destinate a parcheggi anche provvisori nei limiti stabiliti dalla normativa vigente;
- parcheggi riservati a soggetti diversamente abili, con percorso accessibile quale collegamento con almeno parte delle aree destinate alla somministrazione temporanea di alimenti e bevande.

DURATA MASSIMA DI SVOLGIMENTO DI UNA SAGRA E INTERVALLO TRA CIASCUNA

La durata massima di svolgimento di una sagra è fissata in 5 giorni consecutivi non frazionabili/frazionabili al massimo nell'arco di 2 settimane successive.

Ciascun soggetto promotore potrà organizzare un massimo di n. 5 manifestazioni, ad eccezione degli enti istituzionali.

Orario massimo di svolgimento dell'attività

Durante lo svolgimento di una sagra, andranno rispettate

- cessare alle ore 24 (ventiquattro) il funzionamento degli amplificatori, altoparlanti e microfoni;
- attenuare il volume di altoparlanti o dell'orchestra dopo le ore 23 (ventitre);
- gli eventuali amplificatori collegati agli strumenti dovranno essere tenuti ad una tonalità tale da non arrecare disturbo alla quiete pubblica e curare che vengano evitati disturbi al riposo e ai vicini; L'amministrazione comunale, per eventi particolari o qualora ravvisi problemi di ordine, sicurezza e quiete pubblica, si riserva di modificare gli orari di cui sopra.

ARTICOLO 5

CALENDARIO REGIONALE DELLE FIERE E DELLE SAGRE

Per poter essere inseriti nel calendario regionale delle fiere e delle sagre, gli organizzatori devono presentare al Comune di svolgimento della stessa apposita istanza **entro il 31 ottobre di ogni anno**.

L'istanza deve contenere, a pena di inammissibilità, salvo possibile integrazione della stessa entro un termine stabilito dal comune:

- a) dati anagrafici degli organizzatori e, nel caso di impresa, i relativi dati;
- b) indicazione dell'eventuale sito web della manifestazione e contatti (email / telefono);
- c) tipologia e numero indicativo degli operatori partecipanti;
- d) denominazione, ubicazione ed orari di svolgimento della manifestazione;
- e) indicazione, sulla relativa planimetria, delle aree destinate a parcheggi, anche provvisori, nonché quelle riservate a parcheggi per i soggetti diversamente abili con percorso accessibile;
- f) indicazione di presenza di servizi igienici, compresi quelli destinati a soggetti diversamente abili, raggiungibili in autonomia e sicurezza, nei limiti stabiliti dalla normativa vigente;
- g) programma di massima della manifestazione;
- h) eventuale segnalazione di vendita o somministrazione di prodotti tipici enogastronomici, della cultura e dell'artigianato locale.

Tale istanza è finalizzata all'inserimento della manifestazione nel calendario regionale e non è sostitutiva della procedura SCIA/autorizzatoria con le modalità stabilite nel paragrafo successivo.

Nel caso di sovrapposizione di 2 o più sagre nello stesso luogo e data, il Comune accoglie l'istanza coi seguenti criteri, nell'ordine:

- 1° sagra con finalità di valorizzazione del territorio, del turismo, dei prodotti enogastronomici tipici, della cultura e dell'artigianato locale con vendita/somministrazione di prodotti dell'Elenco dei prodotti agroalimentari tradizionali o comunque DOP, IGP, DOC, DOCG e IGT della Regione Lombardia;
- 2° forte connotazione tradizionale dell'evento (religiosa, festa patronale, commemorazione);
- 3° anni di svolgimento della sagra;
- 4° grado di coinvolgimento degli operatori in sede fissa;

5° ordine cronologico di presentazione dell'istanza.

Per istanze in contrasto con gli atti di programmazione il Comune, prima della compilazione definitiva dell'elenco, ne comunica il rigetto motivato o propone una diversa data/modalità di svolgimento al fine di renderla compatibile con gli atti stessi.

Il comune redige l'elenco delle fiere e delle sagre **entro il 30 novembre di ogni anno** e lo approva con Deliberazione della Giunta Comunale.

Il comune carica l'elenco annuale di cui al comma precedente sull'apposita piattaforma informatica di Regione Lombardia **entro il 15 dicembre di ogni anno**.

ARTICOLO 6

MODIFICHE DEL CALENDARIO REGIONALE DELLE FIERE E DELLE SAGRE

L'elenco delle fiere e della sagre, inserito nel calendario regionale, può essere integrato o modificato solo dal Comune.

Gli organizzatori che intendano modificare i dati già inseriti o presentare, in casi del tutto eccezionali, la domanda fuori termine per una nuova manifestazione, devono inoltrare al Comune una nuova domanda almeno 30 giorni prima della data di inizio della manifestazione.

L'autorizzazione allo svolgimento di nuova manifestazione è concessa per casi del tutto eccezionali dalla Giunta Comunale, sentita la Commissione Comunale o le associazioni di categoria.

Il termine di 30 giorni può essere ridotto, con provvedimento motivato, in caso di modifica di una manifestazione già calendarizzata, in ragione di emergenze o eventi meteorologici straordinari.

ARTICOLO 7

PROCEDURE PER LO SVOLGIMENTO DELLE SAGRE

L'inserimento della sagra nel calendario regionale non annulla nè sostituisce le singole procedure amministrative necessarie per lo svolgimento delle diverse attività previste nell'ambito della stessa. Tali procedure dovranno essere espletate nei termini di legge e gli eventuali atti di assenso dovranno essere rilasciati prima dell'inizio dell'evento.

Concessione di suolo pubblico

Per lo svolgimento della sagra su suolo pubblico è necessario l'ottenimento della relativa concessione o, in caso di patrocinio da parte del comune, di esenzione.

Attività di somministrazione di alimenti e bevande

Per la somministrazione di alimenti e bevande nell'ambito della sagra, il responsabile dovrà presentare apposita SCIA di somministrazione temporanea di alimenti e bevande; per le zone del territorio comunale soggette a tutela sarà invece necessario presentare apposita domanda di autorizzazione di somministrazione temporanea.

L'attività dovrà essere svolta nel rispetto delle norme fiscali, amministrative ed igienico-sanitarie. Per gli aspetti igienico-sanitari, il Suap trasmette immediatamente all'ATS la Scia di somministrazione presentata.

ATTIVITÀ SOGGETTE ALLA NORMATIVA DI POLIZIA AMMINISTRATIVA E PUBBLICA SICUREZZA

Per lo svolgimento di manifestazioni disciplinate dagli articoli 68 e 69 del Tulps, andrà presentata apposita SCIA (per trattenimenti di un giorno che si concludono entro le ore 24,00 e determinano un afflusso di persone inferiore a 200) o domanda di autorizzazione.

Per lo svolgimento di altre iniziative quali l'installazione di attrazione di spettacolo viaggiante, lo svolgimento di competizioni sportive, ecc., andrà presentata apposita istanza ai fini dell'ottenimento della relativa autorizzazione.

- 1. Le manifestazioni potranno svolgersi solo su aree o in locali idonei. Qualora l'area della sagra sia circoscritta dovrà essere dichiarata, dagli organizzatori, la capienza di massimo afflusso contemporaneo di persone;
- 2. Le manifestazioni che interessano pubblici spettacoli o intrattenimenti sono soggetti alle disposizioni previste dall'art. 80 del R.D. 18/06/1931 n. 773 e successive modifiche. Per la verifica della solidità e della sicurezza, del luogo ove si svolge il pubblico spettacolo, si applicano le disposizioni degli articoli 141, 141 bis e 142 del R.D. 6/5/1940 n. 635, e le disposizioni di cui DM 19/08/1996 in materia di prevenzione incendi;

Altre attività

Lo svolgimento di altre attività non soggette a specifica autorizzazione o SCIA devono comunque essere comunicate al Comune.

In caso di rilascio di autorizzazioni la relativa domanda dovrà pervenire agli uffici comunali competenti almeno 15 giorni prima dell'inizio della sagra.

ARTICOLO 9

COINVOLGIMENTO DEGLI OPERATORI IN SEDE FISSA E DEGLI AMBULANTI

Durante lo svolgimento di una sagra, è concesso agli esercizi di vicinato ed ai pubblici esercizi di vendere e somministrare i propri prodotti sull'area pubblica antistante l'esercizio, compatibilmente con le esigenze di tutela dell'ordine pubblico e della sicurezza stradale.

E' altresì ammessa tale possibilità nell'area pubblica adiacente la sagra o nell'ambito della sagra stessa, previa intesa sulle modalità attuative con gli organizzatori e con il Comune.

ARTICOLO 10

PATROCINIO COMUNALE – AMMISSIONE AL PATROCINIO COMUNALE

- 1. Il patrocinio rappresenta una forma simbolica di adesione ed una manifestazione di apprezzamento da parte del Comune verso le iniziative degli enti e delle associazioni meritevoli per le finalità meglio precisate di seguito.
- 2. Il patrocinio è concesso dal Sindaco con proprio atto o su proposta della Giunta Comunale;
- 3. La manifestazione, la sagra e qualsivoglia altra iniziativa, qual'ora valutata positivamente nei contenuti e negli obiettivi, è ammessa al Patrocinio nei casi in cui:
 - a) Contribuisca alla crescita culturale, scientifica, artistica, economica, sociale e sportiva della cittadinanza e del territorio, favorendo la partecipazione e la formazione di una propria identità culturale;

- b) Promuova attività agricole, industriali, artigianali, commerciali e turistiche di particolare interesse per il territorio e la cittadinanza;
- c) Sia finalizzata allo sviluppo della cultura della pace, alla coscienza dei valori della Patria, delle sue Istituzioni, della legalità e sia ispirata ai principi della solidarietà e della tolleranza;
- d) Risponda alle linee programmatiche dell'amministrazione Comunale;
- e) Sia legata alle tradizioni locali;
- f) Abbia carattere nazionale o istituzionale;
- g) Sia organizzata con la collaborazione di Istituti di ricerca o di studi (università) o di organismi culturali e sportivi;
- 4. Non sono ammesse al Patrocinio iniziative di carattere partitico o sindacale.
- 5. Nel caso di accoglimento della richiesta di patrocinio e/o di contributo, l'Amministrazione Comunale può concedere l'eventuale uso gratuito delle strutture e delle attrezzature comunali, provvedere alla pubblicizzazione dell'iniziativa, erogare un contributo economico, conferire targhe, coppe o altri premi secondo la natura della manifestazione o dell'iniziativa patrocinata.

La concessione del Patrocinio non comporta di norma l'assunzione di oneri finanziari da parte dell'Amministrazione

ARTICOLO 11

RESPONSABILITÀ

1. Ad eccezione delle iniziative a cui attribuisca carattere di preminenza e di particolare interesse pubblico, e decida quindi di prendervi parte attiva, l'Amministrazione Comunale resta estranea a qualsiasi rapporto o obbligazione che si costituisca fra i destinatari del patrocinio e/o dei contributi di cui al presente regolamento e soggetti terzi per forniture di beni e servizi in dipendenza dell'attività ordinaria e delle iniziative oggetto dell'intervento, né assume responsabilità alcuna in merito all'organizzazione e allo svolgimento delle attività per le quali, in base al presente regolamento, ha concesso patrocinio, contributi finanziari e/o altri vantaggi economici.

ARTICOLO 12

SANZIONI

1. Fatte salve le sanzioni previste per specifiche responsabilità penali in materia e la violazione di altre leggi speciali in materia di somministrazione di alimenti e bevande, le violazioni al presente regolamento sono punite con la sanzione pecuniaria da euro 150,00 a euro 450,00.

ARTICOLO 13

ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente regolamento entra in vigore dopo l'approvazione da parte del Consiglio Comunale e l'avvenuta pubblicazione all'Albo Pretorio per la durata di 15 giorni.

ARTICOLO 14

VIGILANZA

1. Sono incaricati di far rispettare il presente regolamento gli appartenenti al Corpo di Polizia Municipale, nonché in generale tutte le altre forze dell'ordine.

DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non previsto nel presente regolamento valgono le disposizioni previste dalla l.r. 6/2010, dalla d.g.r. 2/8/2016 n. X/5519 e dalle discipline settoriali delle specifiche attività svolte all'interno della sagra e/o della fiera.

IL SINDACO

IL SEGRETARIO COMUNALE